

IL GLOSSARIO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Asilo

a livello internazionale l'asilo costituisce la forma di protezione riconosciuta da uno Stato sul proprio territorio, fondata sui diritti del/lla rifugiato/a riconosciuti a livello internazionale o nazionale e sul principio del non - refoulement. E' riconosciuto a una persona che non è in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche. A livello internazionale, l'asilo non si configura come un diritto soggettivo dell'individuo a ottenerlo, ma come un potere discrezionale dello Stato, cui spetta decidere, nell'ambito dell'esercizio della propria sovranità, se concederlo.

CIR, Consiglio Italiano per i Rifugiati

organizzazione umanitaria indipendente costituitasi nel 1990 in Italia, su iniziativa delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di difendere i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

E' una onlus, dotata di personalità giuridica. Non ha uno specifico finanziamento statale ma opera sulla base di progetti approvati e finanziati dall'ONU, dall'Unione europea, dal Governo italiano, da Regioni, Comuni e Fondazioni private.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

la Commissione ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei/delle richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di provvedimenti di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

Commissione territoriale

organismo nominato con Decreto del Ministro dell'Interno e insediato presso la Prefettura, preposto all'esame della domanda di protezione internazionale. E' composta da: un/a funzionario/a di carriera prefettizia, con la carica di presidente; un/a funzionario/a della Polizia di Stato; un/a rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali; un/a rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Il numero delle Commissioni territoriali – inizialmente dieci - è stato successivamente elevato. Con Decreto ministeriale del 10 novembre 2014 sono state istituite, sino al 31 dicembre 2015, alcune sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, composte dai membri supplenti delle Commissioni stesse, per fare fronte all'eccezionale incremento delle domande di asilo.

Diniego Protezione internazionale

in caso di esito negativo dell'esame innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, al/alla richiedente (persona straniera che abbia fatto ingresso in Italia fuggendo da persecuzioni, tortura o guerra) verrà consegnato un provvedimento di diniego della domanda di protezione con indicati i mezzi di impugnazione. Il ricorso avverso la decisione della Commissione deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento innanzi al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di appello dove ha sede il Cara o il Cie. Il termine di presentazione diventa di 30 giorni per i/le richiedenti asilo che non sono stati né accolti/e in un Cara né trattenuti/e in un Cie e il ricorso deve essere presentato innanzi al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di appello dove ha sede la Commissione territoriale(D.Lg. 25/08 e art. 19 D.lg. 150/11.)

*Contestualmente al provvedimento di diniego, la Questura consegna un provvedimento di **espulsione** (che conterrà l'invito a lasciare il territorio entro 15 giorni solo nei casi in cui è stato rilasciato un precedente permesso di soggiorno per richiesta asilo). Il ricorso avverso il provvedimento di espulsione deve essere presentato al Giudice di pace territorialmente competente entro 60 giorni.*

Diritto di asilo

il diritto di uno Stato, in virtù della sua sovranità territoriale e nell'esercizio della sua discrezionalità, di consentire a un/una cittadino/a straniero di entrare e risiedere, e il diritto di opporsi all'esercizio della giurisdizione da parte di qualsiasi altro Stato su quella persona.

Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 10, co.3, della Costituzione stabilisce che lo/la straniero/a, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Domanda di asilo

domanda presentata da un/una cittadino/a di un paese terzo o da un apolide da intendersi come richiesta di protezione internazionale presso uno Stato membro in base alla Convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino del paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesta con domanda separata.

E.N.A., Emergenza Nord Africa

è stato così denominato il fenomeno, verificatosi a seguito dei profondi mutamenti politici che hanno interessato i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente nel corso del 2011, che ha comportato, in quello stesso anno, l'arrivo di un flusso straordinario di cittadini/e stranieri/e sulle coste italiane, tra cui anche molti/e minori non accompagnati/e. In virtù di tale circostanza, con il D.P.C.M. del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria sul territorio nazionale, successivamente prorogato, con il D.P.C.M. del 6 ottobre 2011, sino al 31 dicembre 2012.

Paese di origine

paese (o paesi) all'origine dei flussi migratori e di cui un/una migrante può avere la cittadinanza. Per quanto riguarda la protezione internazionale, esso costituisce il paese (o i paesi) di nazionalità o, per gli/le apolidi, il precedente luogo di residenza abituale.

Paese di origine sicuro

nel contesto dell'UE, un paese dove, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica complessiva, si può dimostrare che non vi è generalmente e costantemente persecuzione ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2004/83/CE, né tortura o trattamenti disumani o degradanti, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel contesto internazionale, è considerato sicuro il paese d'origine che non genera, o almeno non di norma, rifugiati/e. I paesi di accoglienza possono utilizzare il concetto di paese di origine sicuro come base per respingere sommariamente (senza alcuna valutazione di merito) gruppi o categorie particolari di richiedenti asilo.

Protezione internazionale

nel contesto dell'UE, comprende lo status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria quale definito dalle lettere d) e f) dell'art. 2 della Direttiva 2004/83/CE e dall'art. 2 della Direttiva 2011/95/UE lettere e) e g) ovvero il riconoscimento, da parte di uno Stato membro dell'UE, di un/a cittadino/a di un paese terzo o di un/a apolide quale rifugiato/a o avente titolo alla protezione e sussidiaria.

Nel contesto internazionale, fa riferimento alle azioni della comunità internazionale basate sul diritto internazionale e volte a tutelare i diritti fondamentali di una determinata categoria di persone, fuori dal proprio paese di origine, che non godono della protezione dei propri paesi.

Protezione sussidiaria

protezione concessa al/alla cittadino/a di un paese terzo o all'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto/a come rifugiato/a, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può, o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Protezione temporanea

prevista dalla Direttiva 2001/55/CE, recepita dal Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85 consiste nella procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso di massa o di imminente afflusso di massa di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.

Protezione umanitaria

forma di protezione rilasciata a chi non integra i requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato/a o di protetto/a sussidiario/a, ma nei cui confronti sussistano seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tali da consentire al/lla richiedente il soggiorno sul territorio nazionale. Pertanto, a seguito del diniego della protezione internazionale, la Commissione territoriale competente trasmette gli atti alla Questura per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per i suddetti motivi.

Refoulement (non-)

principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati, che vieta agli Stati di far tornare i/le rifugiati/ei nei paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano essere messe in pericolo a motivo della razza, della religione, della cittadinanza, della appartenenza a un gruppo sociale o delle loro opinioni politiche. E' una norma di diritto internazionale consuetudinario ed è quindi vincolante per tutti gli Stati, indipendentemente dall'adesione alla Convenzione di Ginevra del 1951, che all'art. 33 contiene una definizione del suddetto principio.

Sistema di accoglienza

costituisce l'insieme delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Il recente Decreto legislativo 142 del 2015 prevede misure di accoglienza che si applicano ai/le richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio nazionale, comprese le frontiere, le zone di transito e le acque territoriali. Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e si articolano in misure di soccorso, di prima accoglienza e seconda accoglienza.

Il soccorso e la prima accoglienza può avvenire nei centri di prima accoglienza mentre la fase della seconda accoglienza avviene nell'ambito del sistema SPRAR (v. alla voce). Nel caso si esauriscano i posti previsti nei centri o nel sistema SPRAR, il Prefetto può stabilire misure straordinarie di accoglienza.

S.P.R.A.R., Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

a partire dalle esperienze di accoglienza decentrata e in rete, realizzate tra il 1999 e il 2000 da associazioni e organizzazioni non governative, nel 2001 il Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione italiana dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d'intesa per la realizzazione di un "Programma nazionale asilo". Nasceva, così, il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati/e, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali.

Istituzionalizzato dalla legge n.189/2002, lo SPRAR è il primo sistema pubblico di accoglienza per titolari e richiedenti protezione internazionale, costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo gestito dal Ministero dell'Interno e previsto nella legge finanziaria dello Stato. L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è regolamentato da un Decreto del Ministero dell'Interno che disciplina il bando per la presentazione di proposte di progetto di assistenza integrata da parte degli enti locali. Il Servizio Centrale è la struttura di coordinamento dello SPRAR, ha sede a Roma e la gestione è dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Tavolo di coordinamento nazionale

insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei/delle richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata, predisporre, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei/delle beneficiari/ie di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni.

Sistema europeo comune di asilo

sistema finalizzato a stabilire una comune procedura d'asilo e uno status uniforme a beneficio di coloro cui viene concesso l'asilo o la protezione sussidiaria nell'Unione Europea. Il sistema mira anche al rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni nazionali sull'asilo e la dimensione esterna del diritto di asilo.

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees

(in italiano ACNUR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) l'Agenzia delle Nazioni Unite che fornisce protezione internazionale e assistenza materiale ai/alle rifugiati/e e persegue soluzioni durevoli alla loro drammatica condizione. E' stata fondata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ed ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1951.